

**COMUNE DI MAGLIONE**

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA N. 4-2026 del 14.4.2026** - protocollo generale nr. 1034/2026

Oggetto: interruzione temporanea della circolazione stradale per lavori urgenti per conto di *Italgas Reti s.p.a.* su via Cavour – dalle ore 8 alle ore 14 di mercoledì 15 aprile 2026

IL SINDACO

PREMESSO che *Italgas Reti s.p.a.* con nota prot. 1033-26 del 14.4.26 ha comunicato l'urgente necessità di eseguire una riparazione in seguito a dispersione interrata di gas metano con scavo nelle immediate adiacenze del civico 3 di via Cavour in data 15.4.2026;

RITENUTO che tale provvedimento rientri nei casi previsti a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza per la circolazione stradale;

VALUTATO di dover procedere alla modifica temporanea della disciplina della circolazione al fine di consentire l'esecuzione dei lavori garantendo sicurezza sia agli utenti della strada sia agli addetti ai lavori;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dalle ore 8 alle ore 14 di mercoledì 15 aprile 2026 l'istituzione del divieto di transito su via Cavour, in particolare modo nel tratto fino alla prima intersezione di via Cavour con accesso interrotto da piazza XX Settembre, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa esecutrice *Zecchini Group s.r.l.* con sede in Salussola BI e di quelli ricompresi all'art. 177 del *Codice della strada*.

DEMANDA

all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere:

- a) al posizionamento dei necessari preavvisi e rammenta che è responsabile per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, dalla mancata o carente manutenzione, nonché dal non corretto ripristino della sede stradale a conclusione delle opere;
- b) in caso di necessità alla viabilità stradale per mezzo di movieri e/o con mezzi luminosi e cartellonistica stradale di cantiere a norma dell'art. 21 del D. lgs. D. lgs. 30.4.1992, n. 285, dell'art. 30 del *Regolamento di esecuzione del codice della strada*, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10.7.2002, *Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo*, del Decreto interministeriale 3.3.2013, *Criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di revisione, sistemazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*.

AVVERTE

l'impresa esecutrice dei lavori che:

- a. la normale viabilità dovrà essere ripristinata al termine dei lavori, verificate tutte le condizioni di sicurezza;
- b. deve provvedere all'installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica necessaria per la limitazione del traffico e per la segnalazione del cantiere, ovvero di adempiere a tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale senza escludere agli altri obblighi previsti dal *Codice della strada*. In particolare, la zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata da apposita segnaletica provvisoria verticale con segnalamento del cantiere e indicazione di percorsi alternativi, in conformità alle prescrizioni normative;
- c. dovrà agire al fine di causare il minor disagio possibile agli utenti della strada e dovrà garantire adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a persone o cose sollevando questo comune di Borgomasino da responsabilità in merito;

COMUNICA

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;



REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MAGLIONE

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ info@comune.maglione.to.it

DISPONE CHE

- a) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle attività, in osservanza ai precetti del *Codice della strada (Cds)*;
- b) i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- c) la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Borgomasino e ai Carabinieri di Borgomasino;

INFORMA

- 1) che il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- 2) per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio>

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e sui luoghi d'interesse;

Maglione, 14 aprile 2026



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39